



CH-3003 Berna, UFV.

Ai destinatari secondo l'elenco allegato

Riferimento/Numero di registrazione:

Vostro riferimento:

Nostro riferimento:

Dossier trattato da: hoc

Berna, 8 maggio 2008

**Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE)
Indagine conoscitiva**

Onorevoli Signore e Signori Consiglieri di Stato

Vi inviamo il progetto di modifica del pacchetto di ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali invitandovi a inoltrare le Vostre eventuali osservazioni entro il

13 giugno 2008

all'Ufficio federale di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna. La Vostra risposta può essere inviata per scritto o per via elettronica al seguente indirizzo: Juerg.Ruefenacht@bvet.admin.ch.

Nell'estate del 2007 l'OITE è stata oggetto di una revisione totale, finalizzata ad adeguare le disposizioni svizzere concernenti l'importazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi a quelle dell'UE, in vista dell'ampliamento dell'allegato 11 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura. Sebbene la revisione sia stata effettuata in stretta collaborazione con la Commissione europea, dopo l'entrata in vigore del pacchetto di ordinanze alcuni Stati membri dell'UE hanno fatto notare all'UFV, tramite la Commissione, alcune divergenze tra l'OITE e le direttive europee corrispondenti. Altre disposizioni sono state contestate nel mese di novembre 2007, in particolare per quanto riguarda alcuni articoli del pacchetto di ordinanze, dall'autorità europea di controllo (FVO) in occasione dell'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri svizzeri. In vista del prossimo controllo da parte del FVO, previsto per l'inizio di settembre 2008, è necessario eliminare le differenze restanti mediante una revisione del pacchetto OITE.

La revisione concerne le ordinanze seguenti:

- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)
- Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
- Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

Le modifiche che avranno conseguenze dirette sulle misure d'esecuzione che dovranno essere adottate dalle autorità cantonali competenti sono relativamente poche: si tratta in particolare degli articoli 46 e 48 dell'OITE, degli articoli 7 e 10 dell'OITPA e dell'articolo 20 dell'OITA. Ovviamente potete inviarci anche eventuali osservazioni e commenti in merito agli altri articoli.

Per ottenere ulteriori esemplari della documentazione per l'indagine conoscitiva potete consultare i seguenti indirizzi Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html> o <http://www.bvet.admin.ch/>.

Gradite, onorevoli Signore e Signori Consiglieri di Stato, i nostri più sentiti ringraziamenti per la Vostra preziosa collaborazione e i nostri più distinti saluti.

Ufficio federale di veterinaria

Hans Wyss
Direttore

Allegati:

- Progetti di modifica delle ordinanze e note esplicative
- Elenco dei destinatari

P.c.: Uffici cantonali di veterinaria, laboratori cantonali